



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI FERRARA SEZIONE 02

riunita con l'intervento dei Signori:

- ☐ DI BISCEGLIE GENNARO Presidente
- ☐ NICODEMO ALFONSO Relatore
- ☐ FEGGI ALESSANDRO Giudice
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 733/05
depositato il 09/09/2005
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.N.44 PUBBLICITA' 2005
contro COMUNE DI CENTO
proposto dal ricorrente:

XXL SRL

LEG.RAPP.TE ORLANDINI MARCO

VIA RICCI 86 INT. 1 41100 MODENA MO

altre parti coinvolte:

ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI

VIA PARMA 81 19125 LA SPEZIA SP

SEZIONE

N° 02

REG.GENERALE

N° 733/05

UDIENZA DEL

13/10/2006 ore 09:00

SENTENZA

N°

135

PRONUNCIATA IL:

13 OTT. 2006

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

17 NOV. 2006

Il Segretario

SEGRETARIO

(Portieri Giuseppe Mario)



Con un terzo motivo, la società ricorrente chiede che venga applicata la riduzione della tariffa ex art. 12 dlgs. 507/93, in quanto nell'avviso di accertamento sarebbe indicato un periodo di esposizione pari a 74 giorni, quindi inferiore a tre mesi, con tariffazione diminuita di un decimo. Ricalcola quindi l'imposta nella somma complessiva di €. 80,40 e chiede che secondo detti criteri venga rideterminata anche la sanzione

Conclude chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato ed in via subordinata la rideterminazione dell'imposta e della relativa sanzione, oltre alla refusione delle spese di lite.

In data 20 marzo 2006, si è costituita la ICA Imposte Comunali ed Affini, sostenendo che la tassazione era avvenuta correttamente. In data 2 ottobre 2006, la ICA SRL ha depositato memoria illustrativa. Espone che l'atto di accertamento contiene tutti gli elementi previsti dalla legge, né si ravvisano i vizi di motivazione addotti: a sostegno di tale affermazioni richiama giurisprudenza formatasi sugli avvisi della stessa ICA. Il fatto che sugli avvisi è riportata l'indicazione "vie varie", deriva dalla impossibilità di elencare tutte le vie. La ICA SRL rappresenta che l'elenco di tali vie è comunque disponibile presso la propria sede. Sul valore probatorio dell'accertamento, cita e riporta i testi di numerosa giurisprudenza. La società resistente conferma anche la quantificazione della sanzione, in quanto nel caso di specie vi è stata una omissione di denuncia, con conseguente applicabilità dell'art. 8 c. 4 del dlgs. n. 507/93, che introduce una presunzione *iuris et de jure* in caso di omissione di denuncia, per cui l'affissione si presume effettuata dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Pertanto, da tale data e non da 1 marzo sarebbe stata correttamente calcolata la sanzione. La società resistente conclude chiedendo che venga respinto il ricorso, con vittoria di spese.

L'udienza del 13 ottobre 2006, si è svolta in camera di consiglio.

MOTIVI

In modo astratto, sostiene che forse vi fu un errore del distributore che avrebbe dovuto affiggere le locandine all'interno di locali e non all'esterno e che è inverosimile che l'errore abbia investito tutte le locandine stampate. Le argomentazioni non possono essere accolte, in quanto generiche e non provate e comunque di fatto ammettono che le locandine erano state affisse all'esterno. Tali argomentazioni non superano la idoneità probatoria dell'attività di rilevazione degli incaricati. Anche il secondo motivo deve essere respinto.

Non può essere accolta neppure la domanda formulata in via subordinata, con cui la società ricorrente chiede che venga applicata la riduzione della tariffa ex art. 12 dlgs. 507/93. Infatti, la società ICA SRL ha applicato correttamente l'art. 8 c. 4 del dlgs. n. 507/93, che introduce una presunzione *iuris et de jure* in caso di omissione di denuncia, per cui l'affissione si presume effettuata dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Sussistono validi motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

la Commissione respinge il ricorso e dichiara compensate le spese.

Ferrara, **13 OTT. 2006**

Il Relatore



Il Presidente



IL PRESIDENTE DI SEZIONE
(Dr. Di Biase Gennaro)